

VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo

OGGETTO: *Misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione dei concerti previsti in Piazza San Marco nelle giornate del 04, 05, 06, 07 e 13 luglio 2024 – Ordinanza ex art. 54 TUEL.*

IL SINDACO

Premesso che

- *nella giornata di giovedì 04 luglio 2024 dalle ore 21:00 in piazza San Marco si terrà il concerto del gruppo musicale “Il Volo”;*
- *nelle giornate di venerdì 05 e sabato 06 luglio 2024 sono previsti in Piazza San Marco i concerti del gruppo musicale dei “Pooh”;*
- *nella giornata di domenica 07 luglio 2024 nello stesso luogo si terrà un concerto dell’artista Umberto Tozzi;*
- *nella giornata di sabato 13 luglio 2024 in piazza San Marco un concerto dell’Orchestra del Teatro La Fenice.*

Considerato che

- *tali eventi richiameranno un elevato numero di persone e questo potrebbe comportare un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro che rompendosi potrebbero causare ferite da taglio alle persone in preda al panico, pur tenendo conto anche della disponibilità di cestini collocati dall’Amministrazione Comunale nonché la previsione di unospecifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata degli eventi;*

Rilevato che

- *la città di Venezia, per la rilevanza internazionale, può essere considerata, tenuto conto del particolare momento storico politico globale, un potenziale obiettivo per un’azione anche meramente dimostrativa tesa a creare panico tra i soggetti presenti in piazza San Marco;*
- *tali eventi tendono, come già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentrazione di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;*
- *la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione,*

VENEZIA



IL SINDACO

causati da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come recentemente avvenuto;

- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;
- la presenza al suolo di lattine o bottiglie di plastica tappate può rappresentare un'insidia per lo spostamento delle persone in situazioni emergenziali.

Considerato che

- in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Ritenuto

- quindi di vietare l'introduzione nelle zone interessate dai concerti di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate e vietare altresì, nelle medesime aree, di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Rilevato inoltre che

- in occasione di precedenti eventi musicali hanno fatto la propria comparsa in prossimità delle zone interessate dai concerti, presso le biglietterie e presso i vari parcheggi, soggetti abusivamente esercitanti attività di compra-vendita di biglietti (cd. "bagarini") per gli eventi musicali;
- l'approccio dei cd. "bagarini" è frequentemente molesto, invasivo ed idoneo ad ingenerare nella popolazione sentimenti di insicurezza, oltre a cagionare disordine nelle operazioni di accredito con nocumento della sicurezza stessa;

Visto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 27 giugno 2024;

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

1. nelle giornate del 04, 05, 06, 07 e 13 luglio 2024 è fatto divieto di accedere nell'area di Piazza San Marco, con bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plasticatappate;

VENEZIA



IL SINDACO

2. nelle stesse aree e giornate di cui al punto 1) è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin Capsicum” o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;
3. è vietata, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, la compra-vendita di biglietti per i concerti previsti nelle giornate del 04, 05, 06, 07 e 13 luglio 2024.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All’atto dell’accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell’illecito.

All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l’urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Luigi BRUGNARO (*)

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.